



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII  
**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 24 settembre 2012 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza del Dott. Giuseppe Sapio assistito dalla Dott.ssa Caterina Piselli della Divisione VIII - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

FIAT SERVICES SPA rappresentata dalla Dott.ssa Paola Momo

**E**

FIM CISL nazionale in persona del Sig. Leonardo Burmo e UILM UIL di Milano rappresentata dal Sig. Domenico Lerose.

**PREMESSO CHE**

1. FIAT SERVICES SPA è la società del Gruppo FIAT che svolge attività di servizio amministrativo-contabile per le società appartenenti al Gruppo. La stessa ha sede legale a Torino e unità organizzative in tutta Italia, occupando complessivamente circa n. 1147 dipendenti. La società applica il Contratto collettivo specifico di primo livello FIAT ed è inquadrata nel settore industria.
2. La Società con nota del 30 agosto u.s. - pervenuta a questa Divisione in data 3 settembre 2012 - ha presentato a questo Ministero istanza di esame congiunto ex art. 2 DPR 218/2000, funzionale all'analisi della situazione aziendale dell'Unità organizzativa di Arese e le Parti sono state convocate in data odierna.
3. La Società ha preliminarmente dichiarato che con la suddetta nota del 30 agosto u.s. ha inteso attivare la procedura di consultazione sindacale nei confronti delle OO.SS. FIM CISL e UILM UIL in quanto firmatarie del contratto collettivo di primo livello applicato dalla società e quindi uniche controparti riconosciute dalla stessa in relazione alla procedura de quo. La comunicazione inviata in pari data alla O.S. Fiom CGIL è stata effettuata senza riconoscere nei confronti della stessa obblighi ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto di cui al punto 2; pertanto con essa la società non ha inteso indicarla al Ministero come controparte.
4. La società precisa che la missione di Fiat Services nell'Unità organizzativa di Arese è quella di offrire un servizio contabile e amministrativo alle società del Gruppo FIAT presenti nel comprensorio di Arese; nel mese di dicembre 2011 tali Società clienti hanno formalizzato la cessazione di attività su tale sito con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
5. Tale situazione si inserisce in un contesto di forte crisi generale che impone alla società di ridurre i costi di funzionamento e di struttura; la società si è vista, pertanto, costretta a prendere la decisione di cessare l'attività sull'Unità organizzativa di Arese, con ciò proseguendo il processo di razionalizzazione ed accentramento geografico sulla sede principale di Torino avviato negli scorsi anni, determinando di conseguenza l'eccedenza di tutti i lavoratori pari a 15 occupati presso l'Unità organizzativa di Arese.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

6. Le OO.SS nel prendere atto della decisione assunta dalla Società e della sua irrevocabilità hanno richiesto all'azienda di valutare tutti i possibili ammortizzatori sociali previsti dalla normativa, al fine di limitare il pesante impatto sociale sul piano occupazionale dovuto alla decisione aziendale di cessare totalmente l'attività svolta presso l'Unità organizzativa di Arese.
7. Nel corso della presente riunione le Parti hanno, quindi, proceduto ad un approfondito esame di tutti i possibili ammortizzatori sociali previsti dalla normativa e, all'esito del confronto, hanno individuato nel ricorso alla CIGS per crisi aziendale per cessazione totale di attività, della durata di 24 mesi, lo strumento più idoneo per gestire le eccedenze, vista la complessità delle iniziative da porre in essere per la gestione medesima. In particolare, al fine di evitare una soluzione traumatica dei rapporti di lavoro correnti con le n. 15 unità lavorative in eccedenza, la Società nel corso del confronto fra le Parti, ha predisposto un piano di gestione degli esuberanti.
8. L'art. 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., che consente, nel caso di cessazione di attività, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo annuale prorogabile per un secondo anno con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali, anche in considerazione della persistente e difficile situazione occupazionale del territorio.
9. Le Parti, in considerazione di quanto sopra, hanno individuato i seguenti strumenti per la gestione delle eccedenze da attuarsi nell'arco del biennio di CIGS:

**Per il primo anno di CIGS il piano di gestione è così articolato:**

- a. La Società, tenuto conto delle disponibilità dei singoli lavoratori e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, proporrà la ricollocazione individuale presso la sede centrale di Torino.
- b. La Società si attiverà, altresì, per verificare le esigenze provenienti da altre società facenti capo al Gruppo FIAT nonché di altri eventuali soggetti terzi per realizzare anche attraverso il preventivo utilizzo della trasferta e/o distacco una efficace ricollocazione dei lavoratori.
- c. Saranno altresì colte le opportunità derivanti dalle politiche attive del lavoro finalizzate alla ricollocazione dei lavoratori promosse dalla Regione Lombardia e dagli Enti territoriali competenti.

**Per il secondo anno di CIGS** si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberanti per il primo anno.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. FIAT SERVICES SPA presenterà domanda per la concessione della CIGS per crisi aziendale per cessazione totale dell'attività svolta nell'Unità organizzativa di Arese (MI), per la durata di



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

24 mesi, con decorrenza 1° ottobre 2012, ai sensi D.L. 5.10.2004 n. 249 convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., rifinanziato dall' articolo 33, co. 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), in favore di un numero massimo di n. 15 lavoratori ivi occupati.

3. I lavoratori saranno sospesi a zero ore.
4. Stante la cessazione di attività le Parti concordano che non sarà effettuata la rotazione.
5. La Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi come delineato in premessa. Le Parti concordano che le misure e i piani sopra descritti siano idonei a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 1° 10.2012 al 30.09.2013) la gestione positiva di almeno il 30% (pari a 5 unità) del personale dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede inoltre che gli strumenti sopra individuati potranno determinare nel corso dei secondi 12 mesi di CIGS (dal 1° 10.2013 al 30.09.2014) la gestione dei lavoratori ancora in esubero.
6. L'Azienda, confidando in una sollecita emanazione del provvedimento autorizzativo, anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, avendo la possibilità di recuperare tempestivamente, tramite conguaglio con il primo versamento contributivo utile, gli importi corrisposti ai lavoratori sospesi.
7. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede locale, per la verifica dell'andamento della CIGS e del piano di gestione degli esuberi.

Il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di cui sopra.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2 DPR 218/2000.

Letto Confermato e sottoscritto.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per FIAT SERVICES SPA

per le OO.SS.